



COMUNE DI SCIACCA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA in sostituzione del Consiglio comunale (Giusta Ordinanza n. 1924 del 12.06.2023)

DELIBERA	O G G E T T O:
N. 48 DEL 23.06. 2023	APPROVAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ATTUAZIONE (PPA) AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 31 DELLA L.R.N. 19/2000 E S.M.I. – CONTRADA POIO-TABASI- RIPERIMETRAZIONE DELL'INTERVENTO ATTUATIVO

L'anno **duemilaventitre** il giorno ventitre del mese di **giugno** alle ore 10:10

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Ing. Orazio Amenta)

Vista propria proposta di deliberazione n. 15 del 23 Giugno 2023, avente ad oggetto “**PROPOSTA DI PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ATTUAZIONE (PPA) AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 31 DELLA L.R. 19/2000 E S.M.I. – CONTRADA POIO-TABASI – RIPERIMETRAZIONE DELL'INTERVENTO ATTUATIVO**”;

dato atto che sulla suddetta proposta n. 15 del 23 Giugno 2023 è stato reso il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa, di cui all'art. 53 della legge n. 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91, modificata dalla L.R. 30/2000, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento e che sono condivisibili le motivazioni ivi riportate;

dato atto che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 Maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 Maggio 2023 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali 2023/2025 al 31 luglio 2023;

attesa la competenza ad adottare l'atto di cui in oggetto e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, giusta Sentenza n.537/2023 e successiva Ordinanza n. 1924 del 12 Giugno 2023, emesse dal TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione II) in qualità di Dirigente ad interim del Settore III Urbanistica del Comune di Trapani, di cui al decreto sindacale di nomina n. 65 del 12/10/2022 e



COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Giusta Ordinanza n.1924 del 12/06/2023**

N. 15 del 23/06/2023

OGGETTO: PROPOSTA DI PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ATTUAZIONE (PPA) AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 31 DELLA L.R. 19/2000 E S.M.I. – CONTRADA POIO-TABASI – RIPERIMETRAZIONE DELL'INTERVENTO ATTUATIVO

IL COMMISSARIO AD ACTA

Ing. Orazio Amenta

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO:

✓ **CHE** con istanza pervenuta al prot. gen. n° 55206 del 29/10/2021 la Società 2F.NDL SOCIETA' SEMPLICE, con sede in Torino Via Galliano n. 15 – Partita I.V.A. 97676890011, ha presentato, ai sensi degli artt. 30 e 31 della L.R. 19/2000 e s.m.i, una proposta di Piano Particolareggiato di Attuazione (PPA) in contrada Poio/Tabasi su aree censiti al N.C.T. di Sciacca, al foglio di mappa n°87, particelle 376, 161, 378 e 304, ricadenti nel vigente Piano Regolatore Generale in zona omogenea “D.1.4-Insediamenti commerciali e artigianali di nuovo impianto, le cui Norme Tecniche di Attuazione, all’art. 44 testualmente recitano: *“Comprende aree in parte già servite da viabilità esistente ed individua le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature commerciali e artigianali di nuovo impianto, in aree urbane o di margine del sistema urbano. Vi possono inoltre essere allocati: ristoranti, bar, dancing, attrezzature sportive e per lo svago, attività complementari quali locali per mostre e conferenze. Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a P.I.P., anche per iniziativa privata o a progetto unitario esteso all’intero lotto individuato nelle tavole di PRG, articolabile anche in più sub-lotti e si attuano secondo i seguenti indici e parametri:*

• rapporto di copertura $R_c = 0,40$

• altezza massima $H_m = 11 \text{ ml}$

- numero piani massimo $N^{\circ} = 3$ esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici
- distacchi dai confini ml 5
- distacchi da altri corpi di fabbrica ml 10
- distacchi dal filo stradale di transito secondo il Nuovo Codice della Strada
- è possibile la costruzione in aderenza.

Nel caso della formazione di P.I.P., l'assegnazione dei lotti deve procedere in continuità a partire da nuclei funzionali."

- ✓ **CHE** con la citata istanza la Società 2F.NDL s.s. ha presentato, ai sensi degli artt. 30 e 31 della L.R. 19/2000 e s.m.i, la proposta di PPA su un'area avente estensione pari a mq 53.491 (superiore alla estensione minima del PPA prescritta dall'art. 30, comma 12, della L.R. n. 19/2020 e s.m.i. pari a mq. 10.000), ricadente all'interno del vigente Piano Regolatore Generale in zona omogenea "D.1 .4", e parzialmente nell'ambito dell'area perimetrata quale prescrizione esecutiva nella suddetta zona;
- ✓ **CHE** il proposto PPA è conforme al vigente Piano Regolatore Generale (oggi Piano Urbanistico Generale) del Comune di Sciacca, a meno della perimetrazione dell'area di intervento che va modificata in diminuzione, atteso che il PRG riporta una perimetrazione con un'estensione circa doppia a quella proposta dalla Società;
- ✓ **CHE** il PPA di iniziativa privata è a firma di:
 - progetto urbanistico-edilizio: Arch. Barbara Liquori - Via Argentero 19 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT);
 - progetto delle opere di urbanizzazione: Samep Mondo Engineering srl - Ing. Piero Mondo, Ing. Ernesto Mondo, coll. Ing. Erika De Stefanis - Via Cosseria 4 10131 Torino;
 - relazione idraulica-idrologica e considerazioni preliminari strutture: Studio di Ingegneria Di Marco & Partners, Ing. Gian Luigi Di Marco - Via Garibaldi 225. Racalmuto (AG);
 - relazione geomorfologica-geologica: Geol. Domenico Lazzara - Via Cataldo Amodei 21 92019 Sciacca (AG);
- ✓ **CHE** il P.P.A., che riguarda un'area ineditata (ad eccezione della presenza di un manufatto bellico risalente alla seconda guerra mondiale che sarà conservato e valorizzato in piccola parte coltivato ad uliveto), propone quale finalità la realizzazione di un "Parco commerciale" connotato dalla compresenza di più strutture commerciali e di servizio fisicamente separate ma dotate di infrastrutture comuni.
- ✓ **CHE** l'area commerciale in progetto, che sarà configurata come un complesso organico, comprenderà medie e grandi strutture, intervallate da attività di somministrazione e paracommerciali e sarà dotata di servizi quali parcheggi, percorsi pedonali, aree verdi, ecc.;
- ✓ **CHE** non occorre esperire procedure espropriative essendo tutta l'area e gli immobili in esso ricompresi nella disponibilità della ditta istante;
- ✓ **CHE** il piano particolareggiato attuativo di iniziativa privata non coincide con la perimetrazione riportata nel PRG, per effetto della minore estensione della superficie perimetrata (circa la metà) che per la destinazione specifica delle aree;

- ✓ **CHE** la perimetrazione riportata nel PRG vigente discende dalla Deliberazione Commissariale n.123 adottata l'11.06.2002, con cui sono state approvate le perimetrazioni relative alle aree da assoggettare a prescrizioni esecutive, tra cui la Prescrizione Esecutiva n.4, ricadente nell'ambito n.4 della Contrada Poio/Tabasi – Z.T.O. di tipo “C”, “D” ed “F”, da destinare per il reperimento dei fabbisogni residenziali, produttivi, commerciali, ricettivi e dei servizi connessi, per una estensione di mq 100.000;
- ✓ **CHE** la Prescrizione Esecutiva n° 4, così come approvata in termine di perimetrazione dal Commissario ad Acta, è stata definitivamente consegnata dai progettisti incaricati data 24.06.2008 con prot. n. 19902, ma dopo un lungo iter approvativo, anche se la sua perimetrazione è stata riportata nel PRG vigente, non è mai stata trasmessa né depositata sino ad oggi per la valutazione del Consiglio Comunale;
- ✓ **CHE** con nota n.13846 del 15.03.2022 il Dirigente del Settore V Urbanistica, a seguito della presentazione del suddetto piano particolareggiato di iniziativa privata, richiedeva al Dipartimento Regionale dell'Urbanistica - Servizio 6 un parere circa l'obbligo di procedere all'adozione da parte del Consiglio Comunale della Prescrizione Esecutiva n.4 e all'acquisizione del decreto di approvazione da parte dell'ARTA;
- ✓ **CHE** con nota n. 5650 del 31.03.2022 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica chiariva che:
“Per quanto riguarda le P.E., occorre rammentare che la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 all'art.2 recita:“(…) nella formazione di nuovi piani regolatori generali e nella revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate prescrizioni esecutive (…) e che la legge regionale 16 aprile 2003, n.4, all'art. 102 ha disposto che “non è obbligatoria la contestuale adozione del PRG e delle prescrizioni esecutive” ma che le stesse “possono essere adottate entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione nella GURS del decreto di approvazione dello strumento urbanistico generale”.
Da quanto riportato nella nota n.13846 del 15.03.2022 sembrerebbe che codesto Comune non abbia dato esito a tale disposizione, bloccando la pianificazione attuativa delle zone perimetrate dalle prescrizioni esecutive indicate nel PRG vigente, pur essendo obbligatoria per la loro redazione.
Ad oggi, la L.R. 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii., all'art.53, come riportato nella nota che si riscontra, ha dettato apposite disposizioni in merito ai piani territoriali ed urbanistici “depositati” che si “concludono secondo la disciplina normativa previgente”.
Tale disposizione è un obbligo per i Comuni, tuttavia, in mancanza di PPA approvati e, quindi vigenti, qualora le N.T.A. del PRG, prevedano che talune zone omogenee debbano essere attuati mediante piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi degli artt. 30 e 31 della citata L.R. 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii. sarà il Consiglio Comunale a valutare l'attualità degli eventuali piani depositati da adottare, ai sensi della L.R. 27 dicembre 1978, n.71 ovvero la ripermetrazione dell'intervento attuativo a seguito dei piani particolareggiati di iniziativa privata, da approvare ai sensi della più volte citata L.R. 13 agosto 2020, 19 e ss.mm.ii.
Pertanto, si ribadisce l'obbligo di attivare le procedure per la redazione delle prescrizioni esecutive/piani attuativi che l'Ufficio Tecnico avrà cura di trasmettere in Consiglio per i provvedimenti di competenza...(…)”

ATTESO che a far data dalla nota n. 5650 del 31.03.2022, né in data antecedente, non risulta che l'Ufficio Tecnico abbia trasmesso e depositato in Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza piani particolareggiati da adottare ai sensi della L.R. 27 dicembre 1978, n.71 e che risulta ampiamente spirato il termine dei 180 giorni dalla data di pubblicazione nella GURS (20/11/2020) del decreto di approvazione dello strumento urbanistico generale di cui all'art.102 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4;

CONSIDERATO che il termine dei 180 giorni previsto dalla legge regionale 16 aprile 2003, n.4, all'art. 102 spirava il 19.05.2021 e a quella data né successivamente non è stato depositato alcun piano particolareggiato di iniziativa pubblica al Consiglio Comunale per la sua adozione;

CONSIDERATO che con Sentenza n.537/2023 il TAR Palermo Sezione II, non appellata, si legge che a seguito della presentazione del piano di iniziativa privata "...L'ufficio comunale preposto, tuttavia, non ha provveduto su tale istanza: come anticipato, esso ha piuttosto chiesto diversi atti di indirizzo all'organo politico, il quale ha dato più volte disposizione di provvedere (cfr. le note nn.128 del 13 gennaio 2022, 2492 del 24 giugno 2022 e 3929 del 10 ottobre 2022...)";

ATTESO che nella suddetta Sentenza si legge che "risulta evidente l'inerzia dell'Amministrazione intimata a fronte di un preciso obbligo di provvedere (art.2, comma 1, L.R. n.7/2019)..." e pertanto:

- "va dichiarata l'illegittimità del silenzio sinora serbato dall'Amministrazione comunale sull'istanza della società ricorrente";
- "va conseguentemente condannata l'anzidetta Amministrazione a provvedere espressamente sulla stessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, indicando la Conferenza di pianificazione di cui all'art.31, comma 6, L.R. n.19/2020 e rispettando, nel prosieguo, la scansione procedimentale prevista dall'art.31, L.R. n.19/2020;
- In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione Comunale (tanto nell'indizione della superiore Conferenza, quanto nel prosieguo del relativo procedimento), si nomina sin d'ora quale commissario ad acta sulla procedura in questione il Dirigente pro tempore del Settore Urbanistica del Comune di Trapani, il quale provvederà, su istanza della parte interessata, nel rispetto dei medesimi termini assegnati alla p.a. comunale intimata...";

CONSIDERATO che con nota n.32985 del 19.04.2023 l'avv. Calogero U. Marino, difensore della Società "F.NDL" s.s. vista la perdurante inerzia dell'Ufficio anche dopo la sentenza di cui sopra ha invitato lo scrivente Dirigente ad interim del Settore III Urbanistica del Comune di Trapani ad insediarsi come Commissario ad acta del procedimento;

ATTESO che con nota n. 22240 del 02.05.2023 lo scrivente Commissario ad Acta si è insediato presso il Comune di Sciacca, richiedendo agli uffici comunale la predisposizione di una relazione istruttoria al fine di indire la Conferenza di Pianificazione;

CONSIDERATO che con nota n.22639 del 04.05.2023 il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Sciacca comunicava di avere proceduto propedeuticamente, così come contemplato dal primo comma dell'art.30 della L.R. 19/2020 alla pubblicazione sul sito ufficiale del Comune e sul Quotidiano di Sicilia di martedì 14 aprile 2023 all'avvio del procedimento per l'approvazione del PPA di iniziativa privata, nonché alla redazione della relazione istruttoria della perimetrazione propedeutica all'indizione della conferenza di pianificazione;

ATTESO che a parere dello scrivente non era chiaro dalla sentenza n.537/23 se nel procedimento in parola ad essere commissariato fosse l'Amministrazione Comunale nella sua interezza, comprensiva anche del Consiglio Comunale, titolare ordinariamente degli atti di pianificazione urbanistica, ovvero il solo Ufficio Tecnico, si procedeva ad avanzare richiesta di chiarimenti all'Autorità Giudiziaria, che si esprimeva con Ordinanza collegiale n.1924/2023;

CONSIDERATO che secondo tale ordinanza: "l'inerzia è da attribuire all'Amministrazione comunale nel suo complesso, non potendosi ritenere che il commissario ad acta sia un mero sostituto del singolo ufficio comunale rimasto inadempiente. Va rammentato che il commissario ad acta è un sostituto dell'Amministrazione, da intendersi nella sua interezza (art. 21, c.p.a). Benché egli sia un ausiliario del giudice ha il potere di adottare atti amministrativi, anche di natura provvedimentale, effettuando, in luogo dell'Amministrazione inadempiente, valutazioni e scelte normalmente rientranti nell'esercizio del potere discrezionale della stessa (Ad. plen. n. 8/2021). Il suddetto potere trova il proprio fondamento genetico nella decisione del giudice e la propria giustificazione sul piano funzionale nella necessità di assicurare pienezza ed effettività alla tutela giurisdizionale già N. 01681/2022 REG.RIC. riconosciuta alla situazione soggettiva

per la quale si è agito in giudizio (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 19 luglio 2021, n. 723); le superiori considerazioni valgono anche con riguardo al prosieguo della scansione procedimentale di cui all'art. 31, L.R. n. 19/2020, essendo tenuto il commissario ad acta ad agire in luogo dell'Amministrazione comunale sino all'emanazione del provvedimento finale, attesa la sua inadempienza a quanto statuito nell'ottemperanda pronuncia; resta ovviamente fermo che, nel caso di ottemperanza nell'ambito di un giudizio reso su una fattispecie di silenzio-inadempimento, come quella per cui è controversia, il compito del commissario ad acta è quello di giungere a un provvedimento espresso, quale che sia il suo effettivo contenuto dispositivo;"

ATTESO che, alla luce di quanto sopra evidenziato, la proposta di PPA di iniziativa privata, non coincide con la perimetrazione riportata nel PRG, per effetto della minore estensione della superficie perimetrata (circa la metà) che per la destinazione specifica delle aree e pertanto occorre procedere a una riperimetrazione in diminuzione dell'intervento attuativo conformemente al piano particolareggiato di iniziativa privata, da approvare ai sensi della più volte citata L.R. 13 agosto 2020, 19 e ss.mm.ii., come riportato nel parere del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica n. 5650 del 31.03.2022 rilasciato al Comune di Sciacca;

RICHIAMATLE:

- la nota/relazione del V Settore diretta al Sindaco e all'Assessore all'Urbanistica prot. n° 37191 del 11/07/2022;
- il parere reso dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente-Dipartimento Urbanistica prot. n° 5650 del 31/03/2022, assunto al prot. n° 17487 del 01/04/2022;
- la nota del Sindaco prot. n° 51383 del 10/10/2022;
- la nota del V Settore diretta al Sindaco e All'Assessore all'Urbanistica prot. n° 54482 del 25/10/2022;
- la nota del V Settore diretta al Sindaco, all'Assessore all'Urbanistica ed all'Ufficio Legale prot. 55160 del 28/10/2022;

VISTA la Sentenza del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia) n° 537/2023;

VISTA l'Ordinanza n. 1924/2023 pubblicata il 12/06/2023 emessa dal TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia);

VISTA la relazione istruttoria a firma dell'Ufficio Urbanistica, Arch. A. Giuseppa Russo, prot. 2699/Urb. del 03/05/2023, condivisa solo parzialmente dallo scrivente Commissario;

EVIDENZIATO CHE il Comune di Sciacca è dotato di:

- Piano Regolatore Generale approvato dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente con D.D.G. n.141 del 30/10/2020 pubblicato nella GURS n.58 del 20/11/2020;
- per l'intero territorio comunale è già stato acquisito il parere ambientale, prescritto dall'art.15 del D.Lgs. n. 152/2006, giusta D.A. n. 177/613 del 28/05/2018. *L'art. 5 del D.L. 70/2011 convertito con L. 106/2011 ha introdotto all'art. 16 della L. 1150/42 un ultimo comma il quale stabilisce che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a VAS non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;*

DATO ATTO che la proposta non include aree appartenenti a Demanio dello Stato, alla Regione Sicilia e ad altri enti territoriali, che non ricade nella fascia di rispetto di cimiteri, di pozzi per uso potabile, di parchi e riserve, di aree boscate e di parchi archeologici, né in aree di rimboschimento del Demanio Forestale; non rientra all'interno della perimetrazione prevista con il Piano per l'assetto Idrogeologico;

ATTESO CHE la perimetrazione proposta risulta inserita in un'area a vocazione commerciale/artigianale del vigente PRG - zona "D.I.4- Insediamenti commerciali e artigianali di nuovo impianto, regolamentata dall'art. 44 delle N.T.A. il cui contenuto è riportato nelle premesse;

VISTE/E:

- le lettere di incarico all'arch. Barbara Liquori (incaricata con affidamento del 02.09.2021 per la redazione del progetto urbanistico/edilizio);
- Dichiarazione antimafia del titolare del 23.03.2023;
- Elaborati tecnici utili alla lettura della perimetrazione:
 - Relazione tecnico illustrativa generale (tav. DG 3);
 - Inquadramento catastale (tav. DG 1) e visure catastali;
 - Progetto urbanistico edilizio (DG 7) (Perimetrazione);
- il D.P.R. 380/2001;
- la L.R. n.19 del 13/08/2020 e in particolare l'art.30 comma 1, che pone in capo al Consiglio Comunale, oggi sostituito dallo scrivente Commissario ad acta, l'atto di perimetrazione da sottoporre successivamente a intervento pianificatorio di maggior dettaglio, mentre affida alla Giunta Comunale la competenza ad approvare i piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici;
- il D.M. 1444/1968 in merito agli standard minimi per abitanti
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il decreto sindacale di nomina n.65 del 12/10/2022 come Dirigente ad interim del Settore III "Urbanistica" del comune di Trapani e i successivi atti di prosecuzione;
- il D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE la ripermetrazione dell'area soggetta a prescrizioni esecutive non inficia la presentazione di ulteriori piani di iniziativa pubblica o privata riguardante la zona territoriale di interesse nel rispetto del Piano Regolatore vigente;

ATTESO CHE è stato avviato il procedimento per l'approvazione del piano in oggetto, presentato dalla Società 2F NDL S.S. di Torino come da pubblicazione:

- Albo Pretorio prot. n. 16687 del 31/03/2023 (pubblicazione 31/03/2023- 20/04/2023);
- Quotidiano di Sicilia – pubblicazione del 04/04/2023;

FATTO EVIDENZIARE che:

- la procedura di formazione dei PPA è stabilita dalla L.R. n. 19 del 13/08/2020 e in particolare agli articoli 30 e 31;
- la competenza ad adottare ed approvare i PPA conformi alla Pianificazione Urbanistica Generale è, per quanto sopra, della Giunta Comunale;
- ai sensi dell'ordinanza collegiale del TAR Palermo n. 1924/23 lo scrivente Commissario ad acta sostituisce tutta l'Amministrazione Comunale nella sua interezza;

DATO ATTO che il piano riguarda aree soggette a vincolo paesaggistico – ambientale e non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico o di rischio;

VISTI ALTRESÌ:

- *i pareri favorevoli espressi a margine, ai sensi della L.R. n° 48/91;*

- la legge n° 142/90 e s.m.i., così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e s.m.i.;
- il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

Per tutto quanto sopra premesso,

PROPONE

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI RIPERIMETRARE l'intervento attuativo previsto nel Piano Regolatore Vigente coerentemente con la proposta di Piano Particolareggiato Attuativo (PPA) in contrada Poio/Tabasi, presentato dalla Società 2F.NDL 2f. NDL SOCIETA' SEMPLICE con sede in Torino Via Galliano n. 15 – Partita I.V.A. 97676890011, ed acclarata al prot. gen. n° 55206 del 29/10/2021, da approvare ai sensi della più volte citata L.R. 13 agosto 2020, 19 e ss.mm.ii., come da allegati seguenti, chiamati a fare parte integrante della presente deliberazione;

1	Relazione tecnico illustrativa generale (tav. DG 3)
2	Inquadramento catastale (tav. DG 1) e visure catastali
3	Progetto urbanistico edilizio (DG 7) - (Perimetrazione)

DI PRENDERE ATTO che la nuova perimetrazione non contiene precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive che disciplinano specificatamente gli interventi edilizi che verranno definite attraverso il PPA e per i quali si applicheranno le disposizioni relative al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii., come recepito dalla L.R. n. 16/2016 e ss.mm.ii., che saranno definite successivamente all'approvazione del PPA, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire;

DI DARE ATTO che non è necessario il parere di regolarità contabile poiché l'atto non presenta riflessi diretti o indiretti di carattere finanziario.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al TAR Sicilia Palermo – Sezione II, al Sindaco, al Dirigente del Settore V Urbanistica, al Presidente del Consiglio Comunale, nonché alla Società proponente;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione presso l'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio".

ALLEGATI:

1	Relazione tecnico illustrativa generale (tav. DG 3)
2	Inquadramento catastale (tav. DG 1) e visure catastali
3	Progetto urbanistico edilizio (DG 7) (Perimetrazione)



Firmato digitalmente da:
AMENTA ORAZIO
 Firmato il 23/06/2023 10:07
 Seriale Certificato: 1929115
 Valido dal 17/11/2022 al 17/11/2025
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA


IL COMMISSARIO AD ACTA
 Ing. Orazio Amenta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Commissario Ad Acta

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime **parere FAVOREVOLE.**

IL COMMISSARIO AD ACTA

Ing. Orazio Amenta


successivi atti di prosecuzione;

visto l'O.R.EE.LL.;

visto il D. Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

per i motivi sopra esposti,

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 15 del 23 Giugno 2023, avente ad oggetto:
"APPROVAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ATTUAZIONE (PPA) AI SENSI
DEGLI ARTT. 30 E 31 DELLA L.R.N. 19/2000 E S.M.I. – CONTRADA POIO-TABASI-
RIPERIMETRAZIONE DELL'INTERVENTO ATTUATIVO", che si allega alla presente
delibera come parte integrante e sostanziale;

Successivamente il Commissario ad acta delibera l'approvazione della immediata
esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, c. 2, della L.R. 44/91, per le
motivazioni indicate in proposta.



I lavori si concludono alle ore 10:15.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO AD ACTA

Ing. Orazio AMENTA

Firmato digitalmente da:

AMENTA ORAZIO

Firmato il 23/06/2023 12:37

Seriale Certificato: 1929115

Valido dal 17/11/2022 al 17/11/2025

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Manlio Paglino)

Firmato digitalmente da:

Paglino Manlio

Firmato il 23/06/2023 12:54

Seriale Certificato: 1511338

Valido dal 01/06/2022 al 01/06/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Certificato di pubblicazione

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Affissa all'Albo pretorio on line il 23-06-2023

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Defissa dall'Albo pretorio on line il _____

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio on line prot. n° _____ dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi.

li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva

li _____

Il Segretario Generale
